

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 16/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società ricorrente ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario, riferendo di aver portato all'incasso (mediante sconto) presso la propria banca (intermediario B) quattro cambiali emesse a suo favore, per un valore complessivo di € 5.030,00, ottenendo un accredito pari € 3.750,00 relativo alle prime tre cambiali (con scadenza, rispettivamente, al 3.10.2013, al 3.11.2013 ed al 3.12.2013).

L'operazione – prosegue l'istante – avveniva il 28.8.2013.

Successivamente, con lettera del 18.3.2014, l'intermediario presso cui i titoli erano domiciliati (intermediario A) – il quale, risultando gli stessi scoperti, aveva provveduto ad inviarli al notaio per la levata del protesto – comunicava alla banca di conto che alla luce dell'irreperibilità del Pubblico Ufficiale “non era in grado di comunicare l'esito degli effetti”, che quindi riaddebitava alla banca di conto, la quale a sua volta riaddebitava alla ricorrente

la somma di € 3.751,26 (pari al valore nominale delle tre cambiali, maggiorato di € 1,56 a titolo di spese).

In data 14.7.2015 l'istante presentava reclamo alla banca di conto, contestando:

- il ritardo nella lavorazione delle cambiali e nella comunicazione dell'insoluto;
- il riaddebito della somma dopo sette mesi dalla scadenza;
- il mancato protesto della cambiale.

Nella stessa missiva, inoltre, chiedeva il risarcimento del danno causato dal ritardo con cui la società è venuta a conoscenza dei fatti, quantificandolo in € 3.750,00.

In pari data, poi, la ricorrente presentava altresì reclamo nei confronti della banca domiciliataria, contestando la gestione non diligente dell'attività d'incasso delle cambiali e richiedendole – in via solidale con la banca di conto – il risarcimento del danno, così come quantificato supra.

Risultando infruttuosi gli anzidetti reclami, e ritenendo i due intermediari responsabili dell'accaduto e dei danni conseguite, l'istante ha dunque concluso invocando:

- la condanna della banca di conto alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto per € 3.751,26, (pari al valore nominale di tre cambiali), oltre interessi;
- la condanna in solido dei due Istituti al risarcimento del cagionato danno, quantificato € 3.750, oltre spese legali.

Entrambi gli intermediari, non ravvisando alcuna responsabilità per i fatti accaduti, si sono difesi contestando qualsivoglia addebito.

In particolare, la banca di conto, dopo un breve riepilogo dei fatti, ha precisato che il riaddebito sul conto della somma portata dagli effetti (risultati comunque insoluti) era stato effettuato applicando l'art. 11 della convenzione che regola il contratto relativo allo "sconto e incasso di effetti", convenzione che era stata debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente.

La banca domiciliataria, invece, nelle proprie controdeduzioni ha sostenuto di aver correttamente operato, provvedendo a consegnare gli effetti al notaio, che nel caso di specie era l'unico Pubblico Ufficiale abilitato sulla piazza, affinché ne curasse l'incasso.

Rilevato peraltro che, solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 12 del 28.1.2014), aveva potuto constatare l'impossibilità di avere esito certo dei titoli (essendosi reso il

notaio irreperibile, ed essendo stato pertanto sospeso dalle funzioni), essa si era trovava costretta a riaddebitare le somme alla banca mandante.

Entrambi gli istituti, dunque, hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni delle resistenti ha replicato l'istante, ribadendo l'illegittimità del loro operato ed insistendo per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Il ricorso non appare fondato ed in quanto tale non può essere accolto.

In primo luogo osserva il Collegio che – diversamente da quanto riferito dall'istante – agli atti non vi è prova alcuna che i titoli per cui è controversia fossero stati effettivamente pagati nelle mani del notaio, prima che quest'ultimo, a cui erano stati affidati per la levata del protesto, si rendesse irreperibile.

Già sotto questo primo profilo, dunque, la riconducibilità del danno – sicuramente patito dall'istante – alla condotta degli intermediari, parrebbe doversi escludere, posto che, anche a voler ipotizzare una loro culpa in eligendo (colpa, peraltro, eventualmente riferibile direttamente alla sola domiciliataria, la quale ha in ogni caso fornito prova che il notaio incaricato era il solo ad essere abilitato alla levata dei protesti sulla piazza), non vi è prova alcuna che, attribuendo l'incarico ad altro professionista, la ricorrente sarebbe stata soddisfatta.

Né può ritenersi che l'accredito "salvo buon fine" dell'importo facciale dei tre titoli abbia ingenerato nella ricorrente un qualche affidamento, posto che, diversamente da altra fattispecie, in cui questo stesso Collegio aveva ritenuto di poter accogliere la domanda dell'istante (cfr. decisione Collegio di Roma, 20 maggio 2015, n. 4156), nella presente controversia l'accredito non era stato pattuito "al dopo incasso", bensì in virtù di una vera e propria operazione di sconto.

A ciò si aggiunga:

- a) che, nonostante l'operazione di sconto fosse avvenuta nell'agosto del 2013, la scadenza dell'ultimo dei tre titoli era fissata al mese di dicembre 2013, in guisa tale da non rendere il periodo di tempo intercorrente tra l'accredito ed il successivo riaddebito manifestamente eccessivo;
- b) che, in forza dell'art. 11 della convenzione sottoscritta dall'istante, era espressamente previsto che rimanessero a carico del cliente gli eventuali scoperti;

c) che, solo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2014, gli intermediari resistenti erano potuti venire a conoscenza dell'irreperibilità, e della conseguente sospensione dalle funzioni, del Pubblico Ufficiale incaricato;

d) che, a seguito della mancata copertura degli effetti, il loro inoltro per la levata del protesto rappresentava un atto dovuto.

Considerato tutto ciò, dunque, il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA